

# INTEK GROUP

## Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti

(18 giugno 2015 in prima convocazione)  
(19 giugno 2015 in seconda convocazione)

### Parte straordinaria

## 1° Punto

### Modifiche statutarie:

- A. proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- B. proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligatoria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

## Parte straordinaria

### 1) Modifiche statutarie:

- A. **proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- B. **proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Intek Group S.p.A. ("**Intek**" o anche la "**Società**") Vi ha convocati in Assemblea straordinaria per proporVi le seguenti modifiche dello Statuto sociale vigente di Intek che sono illustrate nella presente Relazione redatta ai sensi degli artt. 125-*ter* del D.Lgs. 58/1998 (il "**TUF**") e 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Regolamento Consob**") rispettivamente nei Paragrafi A) e B) della stessa e che saranno oggetto di separata deliberazione da parte dell'Assemblea:

- A. *proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- B. *proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\* \* \*

- A. **Proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea straordinaria le modifiche statutarie di seguito illustrate, finalizzate a introdurre nello Statuto sociale l'istituto della "maggiorazione del voto", disciplinato dall'art. 127-*quinquies*, TUF. Detta disposizione è stata introdotta dall'art. 20, comma 1-*bis*, del d.l. 91/2014 convertito dalla legge 116/2014.

In esercizio della delega conferita dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF, Consob ha emanato le disposizioni di attuazione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto, integrando e modificando conseguentemente il Regolamento Consob. La Consob ha, *inter alia*, disciplinato analiticamente il contenuto dell'elenco dei soci che richiedono di beneficiare della maggiorazione del voto (art. 143-*quater*, Regolamento Consob) e ha altresì disciplinato gli effetti della maggiorazione del voto sulla disciplina dell'offerta pubblica di acquisto.

Infine, con atto del 24 febbraio 2015 è stato aggiornato anche il Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 ("**Regolamento Congiunto**"), con l'introduzione dell'art. 23-*bis* "Maggiorazione del voto", il quale disciplina le comunicazioni fra intermediario ed emittente in occasione, fra l'altro, dell'iscrizione nell'elenco dei soci che richiedono il beneficio della maggiorazione del voto, della maturazione della maggiorazione e dell'eventuale venir meno del beneficio medesimo.

La Vostra Società si è in parte avvalsa dell'ampio spazio concesso all'autonomia statutaria dalla disciplina appena richiamata, come emerge dalle proposte di modifiche statutarie di seguito illustrate.

Si premette che, in base al disposto dell'art. 127-*quinquies*, comma 6, TUF, la delibera di modifica dello Statuto sociale avente ad oggetto l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto – da assumersi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria dalla disciplina applicabile e dallo Statuto sociale – non attribuisce ai soci il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

\*\*\*

**1. Illustrazione delle proposte di modifiche statutarie. Articoli artt. 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater* dello Statuto sociale.**

**Art. 11-*bis* Maggiorazione del diritto di voto**

| TESTO PROPOSTO   |
|--|
| <p><i>Art. 11-<i>bis</i> Maggiorazione del diritto di voto</i></p> <p>Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.</p> <p>La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11-<i>quater</i> dello statuto (l'"<b>Elenco Speciale</b>"): </p> <p>a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-<i>bis</i>, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 ("<b>Regolamento Congiunto</b>") attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti</p> |

diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;

b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "**Periodo**") attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;

c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma 2; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;

d) ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le "**Nuove Azioni**"): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi degli artt. 2442 e 2349 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "**Azioni Originarie**"); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "**Partecipanti**") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od

indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (*record date*) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

Il nuovo articolo 11-bis dello Statuto sociale disciplina i presupposti e le condizioni che legittimano l'acquisizione ovvero il mantenimento in capo al socio della maggiorazione del diritto di voto.

In particolare, si prevede che, ricorrendo ogni altro presupposto di legge e di statuto, il titolare di azioni ordinarie, iscritto nell'apposito elenco speciale, disponga di due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta in via continuativa da almeno ventiquattro mesi.

Si è, pertanto, deciso di fissare la maggiorazione nella misura massima consentita dall'art. 127-quinquies, TUF, ossia due voti per ciascuna azione ordinaria posseduta, mentre con riferimento al periodo continuativo di appartenenza della azioni e di iscrizione nell'apposito elenco speciale si è optato per il termine minimo di ventiquattro mesi previsto dalla richiamata disposizione.

Si è ritenuto, tuttavia, di escludere l'efficacia della maggiorazione del diritto di voto con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 dello Statuto sociale, ossia rispettivamente l'autorizzazione assembleare al rimborso delle obbligazioni convertende per contanti, in luogo della conversione in azioni, e le autorizzazioni assembleari per il compimento degli atti degli Amministratori in materia di operazioni con parti correlate.

Per maggiore chiarezza in merito agli adempimenti richiesti ai fini dell'acquisizione della maggiorazione del voto, si è ritenuto opportuno richiamare direttamente le disposizioni del Regolamento Congiunto che disciplinano gli obblighi di comunicazione fra intermediario ed emittente, in particolare l'art. 23-bis del Regolamento Congiunto.

Anzitutto, ai fini della maturazione della maggiorazione è richiesta l'iscrizione nell'elenco speciale disciplinato dal successivo art. 11-*quater* dello Statuto sociale (“**Elenco Speciale**”).

L'iscrizione avviene previa istanza del titolare delle azioni (anche solo per parte delle stesse) rivolta all'intermediario, unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-

*bis*, commi 1 e 2, del Regolamento Congiunto, attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Nel caso in cui il titolare delle azioni non sia una persona fisica, l'istanza dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, TUF.

Si precisa, inoltre, che la maggiorazione del voto non si acquisisce quale effetto automatico del decorso di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale, in quanto a tal fine occorre che l'intermediario, su richiesta del titolare, rilasci alla Società un'apposita comunicazione, in conformità all'art. 23-*bis*, comma 3, del Regolamento Congiunto, attestante il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta delle azioni dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il "**Periodo**").

Si è ritenuto, inoltre, di far coincidere il momento di efficacia della maggiorazione del voto con il termine entro il quale, ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*, Regolamento Consob, l'emittente deve comunicare alla Consob e al pubblico l'ammontare complessivo dei diritti di voto. L'art. 11-*bis* dello Statuto sociale, infatti, prevede che la maggiorazione del diritto di voto abbia effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo.

Tuttavia, al fine di garantire alla Società un termine congruo (due giorni) per l'accertamento del numero complessivo dei diritti di voto e per l'aggiornamento dell'Elenco, si richiede che la comunicazione dell'intermediario attestante il decorso del Periodo di titolarità ininterrotta debba pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, restando inteso che, qualora la comunicazione dell'intermediario non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società.

Nell'ipotesi, invece, in cui sia convocata l'Assemblea di Intek, e ai fini della partecipazione alla medesima, la maggiorazione di voto già maturata avrà effetto alla *record date*, a condizione che la comunicazione dell'intermediario attestante il decorso del Periodo di titolarità ininterrotta sia pervenuta alla Società entro detta data.

Quanto al mantenimento della maggiorazione in occasione di vicende traslative delle azioni, l'art. 11-*bis* dello Statuto sociale, in conformità con la legge, prevede che la maggiorazione già maturata, ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, siano conservati in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario e in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione.

Oltre alle ipotesi espressamente disciplinate dalla legge, si è previsto che la maggiorazione del voto non venga meno in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) gestiti da uno stesso soggetto, anche allo scopo di incentivare la "fedeltà" degli investitori istituzionali. Detta ipotesi pare, infatti, conforme alla *ratio* della disciplina della maggiorazione del voto, sul presupposto che alla società di gestione faccia giuridicamente capo la titolarità dei vari OICR gestiti e tenuto conto delle prerogative attribuite alla società di gestione dagli artt. 35-*decies* e 36 TUF.

Il testo proposto, inoltre, prevede l'estensione della maggiorazione in ipotesi di aumento gratuito e a pagamento del capitale sociale di Intek.

In primo luogo, la maggiorazione si estende alle azioni ordinarie di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”) assegnate in sede di aumento gratuito di capitale, ai sensi dell’art. 2442 del Codice Civile, o a favore dei prestatori di lavoro, ai sensi dell’art. 2349 del Codice Civile, e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Originarie**”).

In secondo luogo, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, la maggiorazione si estende alle Nuove Azioni sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell’esercizio del diritto di opzione spettante in relazione alle predette azioni.

Infine, a condizione che ciò sia previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati, la maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione.

In relazione alle tre ipotesi suindicate di estensione della maggiorazione del voto, si precisa che: (i) se le Azioni Originarie avevano già maturato la maggiorazione del voto, le Nuove Azioni acquisiscono anch’esse la maggiorazione dal momento dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, senza che occorra a tal fine il decorso del periodo di ventiquattro mesi in relazione alle Nuove Azioni; (ii) se la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie era ancora in corso di maturazione, le Nuove Azioni sono iscritte nell’Elenco Speciale dal momento di iscrizione delle Azioni Originarie e, pertanto, la maggiorazione del voto spetta alle Nuove Azioni dal momento del compimento del periodo di appartenenza delle Azioni Originarie, calcolato a partire dall’iscrizione nell’Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

Quanto alle ipotesi di perdita della maggiorazione del voto, ovvero di interruzione del periodo di appartenenza continuativa che avrebbe consentito l’acquisizione della maggiorazione medesima, il testo proposto dell’art. 11-*bis* dello Statuto sociale riprende la lettera dell’art. 127-*quinquies*, comma 3, TUF, prevedendo che la maggiorazione di voto venga meno per le azioni oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito. Tuttavia, rispetto al dettato della legge, il testo proposto specifica che la perdita della maggiorazione si estenda alle azioni costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, in quanto dette ipotesi comportano il venir meno della titolarità del voto in capo al socio “fedele”.

Inoltre, in conformità con la legge, la maggiorazione viene meno (e così viene annullato il periodo di possesso maturato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, della partecipazione di controllo diretto o indiretto in un socio – il quale sia titolare di partecipazioni a voto maggiorato (o per le quali sia in corso la maturazione del periodo che legittima il voto maggiorato) – superiore alla soglia prevista dall’art. 120, comma 2, TUF.

L’art. 11-*bis*, comma 7, dello Statuto sociale prevede la possibilità per il socio di rinunciare, in tutto o in parte, alla maggiorazione del voto, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell’iscrizione nell’Elenco Speciale effettuata dall’intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell’art. 23-*bis*, comma 6, del Regolamento Congiunto. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e, pertanto, la maggiorazione di voto in relazione alle medesime azioni potrà essere nuovamente acquisita solo con una nuova iscrizione nell’Elenco Speciale e il decorso integrale del periodo di ventiquattro mesi.

La richiesta di revoca dell’iscrizione nell’Elenco Speciale, inoltre, deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia – ossia entro il medesimo termine per la comunicazione della maturazione della maggiorazione (cfr. art. 11-*bis*, comma 2, lett. c) – e comunque entro il giorno di mercato aperto

antecedente alla *record date*. Tale ultima precisazione è stata introdotta al fine di consentire alla Società, nell'ipotesi in cui sia stata convocata l'Assemblea, di aggiornare il numero complessivo dei diritti di voto alla *record date*.

Per lo stesso motivo si è previsto che il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsenta che l'intermediario segnali e sia egli stesso tenuto a comunicare alla Società ogni circostanza che faccia venir meno i presupposti per la maggiorazione del voto con adeguato preavviso, ossia entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla *record date*.

#### **Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto**

| <b>TESTO PROPOSTO</b>  |
|--|
| <i>Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto</i>   |
| <p>L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.</p> <p>Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-<i>sexies</i>, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (<i>record date</i>).</p> <p>La maggiorazione di voto di cui all'art. 11-<i>bis</i> si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di <i>quorum</i> assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.</p> <p>La maggiorazione non si computa nel calcolo dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.</p> <p>La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-<i>bis</i> del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.</p> |

Il nuovo articolo 11-*ter* dello Statuto sociale disciplina gli effetti della maggiorazione del diritto di voto.

In conformità con il dettato dell'art. 127-*quinquies*, comma 8, TUF, il testo proposto prevede che la maggiorazione del diritto di voto di cui all'art. 11-*bis* si computi per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di *quorum* assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale e che la maggiorazione non abbia effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-*bis* del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.



Il testo proposto, tuttavia, deroga parzialmente alla disciplina legale di *default*, nella misura in cui stabilisce che la maggiorazione non si computi nel calcolo dei *quorum* assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 dello Statuto sociale, come sopra specificato con riferimento al testo proposto dell'art. 11-*bis*.

#### **Art. 11-*quater* Elenco Speciale**

| <b>TESTO PROPOSTO</b>   |
|---|
| <b><i>Art. 11-<i>quater</i> Elenco Speciale</i></b>   |
| La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.<br>L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.<br>L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83- <i>sexies</i> , comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 ( <i>record date</i> ), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11- <i>bis</i> e 11- <i>ter</i> .<br>La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente.<br>All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. |

Il nuovo articolo 11-*ter* dello Statuto sociale disciplina l'Elenco Speciale, il quale, ai sensi dell'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF, deve essere istituito e tenuto a cura dell'emittente che intenda introdurre nello statuto la maggiorazione del diritto di voto.

Quanto al contenuto dell'Elenco Speciale, il testo proposto rinvia alla disciplina di dettaglio prevista dall'art. 143-*quater*, Regolamento Consob.

Si prevede, inoltre, che l'Elenco Speciale debba essere aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla *record date*. Al fine di semplificare gli adempimenti cui è tenuta la Società, si è deciso di far coincidere il termine per l'aggiornamento dell'Elenco Speciale con il termine di comunicazione al pubblico e alla Consob dell'ammontare complessivo dei diritti di voto ai sensi dell'art. 85-*bis*, comma 4-*bis*, Regolamento Consob.

Si è ritenuto, infine, di aderire all'orientamento secondo il quale l'elenco previsto dall'art. 127-*quinquies*, comma 2, TUF, sia assimilabile al libro soci. Pertanto, nel testo proposto, all'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.

## **2. Effetti dell'introduzione del voto maggiorato sugli assetti proprietari della Società**

Con riferimento al possibile impatto della maggiorazione del voto sugli assetti proprietari di Intek, si premette che la maggiorazione del voto opererebbe solo qualora venisse approvata la presente proposta di delibera e comunque a seguito del decorso del periodo di ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'Elenco Speciale.

Il capitale sociale di Intek è detenuto direttamente per il 45,749% da Quattrodue S.p.A., azionista di controllo di fatto della Società. Nell'ipotesi teorica in cui Quattrodue S.p.A.: (i) si iscriva nell'Elenco Speciale per l'intera partecipazione detenuta; (ii) al termine dei ventiquattro mesi continuativi di appartenenza delle azioni maturi la maggiorazione in relazione a tutte le azioni ordinarie originariamente iscritte nell'Elenco Speciale (e a condizione che l'azionista Quattrodue S.p.A. non perda il diritto alla maggiorazione per tutte o parte delle azioni); e (iii) nessun altro azionista richieda tale maggiorazione, la percentuale di diritti di voto spettante a Quattrodue S.p.A. sarebbe pari al 62,778% sul capitale ordinario e pari al 63,517% sul capitale votante al netto delle azioni proprie (pari a n. 5.859.746 azioni ordinarie proprie, rappresentanti il 1,696% del capitale ordinario alla data della presente Relazione).

## **3. Modalità di valutazione dell'interesse della Società all'adozione del voto maggiorato-**

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato positivamente l'inserimento nello Statuto sociale del voto maggiorato quale utile strumento a beneficio degli azionisti "fedeli" che incentiva gli investimenti a medio-lungo termine. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, ha tenuto conto della tendenza nei principali paesi avanzati all'introduzione di strumenti che consentono, anche attraverso significative deviazioni del principio "un'azione – un voto", di incentivare l'investimento a medio-lungo termine degli investitori e così la stabilità della compagine azionaria.

Il favore nei confronti di tale strumento giuridico è tra l'altro confermato anche nell'espressa previsione da parte del legislatore della non ricorrenza del diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso all'assunzione della relativa delibera (art. 127-*quinquies*, comma 6, TUF). L'obiettivo del legislatore è quello di contrastare gli effetti negativi (in termini di volatilità dei mercati e potenziale distorsione delle scelte manageriali) connessi alle sole prospettive di breve termine, premiando piuttosto, mediante il potenziamento dei diritti di voto, quegli azionisti che, investendo con prospettive di più ampio termine (*long-term commitment*), possono contribuire a supportare una crescita dell'impresa sostenibile nel corso del tempo.

Con riferimento a Intek, il Consiglio di Amministrazione ha valutato l'interesse della Società ad incentivare l'investimento di medio-lungo periodo nel proprio capitale e così la stabilità della compagine azionaria. A tal fine il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto della natura di *holding* di partecipazioni diversificate dell'Emittente con attività indirizzate (i) alla gestione e alla valorizzazione delle partecipazioni e degli altri *asset* in portafoglio nonché (ii) ad investimenti in partecipazioni di maggioranza e di minoranza in società (quotate e non) operanti in settori produttivi, finanziari e di servizi con orizzonti temporali di medio-lungo termine. Con questa prospettiva, la Società ritiene che il *long-term commitment* dei propri azionisti costituisca effettivamente un importante «valore» e che, conseguentemente, il premio della «maggiorazione del voto» sia nel migliore interesse della Società stessa e di tutti i suoi *stakeholders*.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi, nella seduta del 27 aprile 2015, con la presenza di n. 9 amministratori su 10 e di tutti i componenti del Collegio Sindacale, valutata la conformità con l'interesse sociale, all'unanimità ha deliberato di approvare le proposte di modifiche statutarie volte all'introduzione nello Statuto sociale di Intek del voto maggiorato.

\* \* \*

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

*“L'Assemblea Straordinaria di Intek Group S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle modifiche allo Statuto sociale che intendono dare attuazione all'istituto della maggiorazione del diritto di voto;*

**delibera**

1) *di introdurre gli articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater nello Statuto sociale di Intek Group S.p.A. nel testo di seguito riportato, così adottando il testo di Statuto allegato al presente verbale:*

**“Art. 11-bis Maggiorazione del diritto di voto**

*Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, di due voti per ogni azione. La maggiorazione del diritto di voto non opera con riferimento alle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.*

*La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui all'art. 11-quater dello statuto (l'“**Elenco Speciale**”):*

*a) a seguito di istanza del titolare – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute – unitamente alla comunicazione dell'intermediario rilasciata in conformità all'art. 23-bis, commi 1 e 2, del Regolamento congiunto Consob-Banca d'Italia recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, provvedimento del 22 febbraio 2008 (“**Regolamento Congiunto**”) attestante la legittimazione all'iscrizione nell'Elenco Speciale; l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi e i dati identificativi dell'eventuale controllante ai sensi dell'art. 93, D.Lgs. n. 58/1998;*

*b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione nell'Elenco Speciale (il “**Periodo**”) attestata da apposita comunicazione, rilasciata dall'intermediario su richiesta del titolare in conformità all'art. 23-bis, comma 3, del Regolamento Congiunto, e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per il Periodo;*

*c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, sempre che la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) pervenga alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del Periodo, salvo quanto previsto alla lettera d) del presente comma 2; restando inteso che qualora la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b) non pervenisse alla Società entro il predetto termine, la maggiorazione di voto avrà effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui la comunicazione medesima sia pervenuta alla Società;*

*d) ai fini della partecipazione all'Assemblea, la maggiorazione di voto già maturata a seguito del decorso del Periodo ha effetto alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998*

(record date), a condizione che entro tale data sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario di cui alla lettera b).

La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati, previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 8, del Regolamento Congiunto:

a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;

b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione;

c) in caso di trasferimento da un portafoglio ad altro degli OICR gestiti da uno stesso soggetto.

La maggiorazione di voto si estende previa comunicazione dell'intermediario alla Società ai sensi dell'art. 23-bis, comma 4, del Regolamento Congiunto, alle azioni ordinarie (le “**Nuove Azioni**”): (i) assegnate in caso di aumento gratuito di capitale ai sensi degli artt. 2442 e 2349 del Codice Civile e spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le “**Azioni Originarie**”); e (ii) sottoscritte dal titolare delle Azioni Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni. La maggiorazione di voto si estende anche alle Nuove Azioni spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, qualora sia così previsto nel progetto di fusione o scissione e nei termini ivi disciplinati.

Nei casi di cui al comma 4 che precede, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del Periodo. Ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del Periodo di appartenenza calcolato a partire dall'iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.

La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i “**Partecipanti**”) che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma, n. 1, del Codice Civile), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al comma 3 del presente articolo.

La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare, in tutto o in parte, alla maggiorazione di voto medesima, tramite una comunicazione di revoca, totale o parziale, dell'iscrizione nell'Elenco Speciale effettuata dall'intermediario su richiesta del titolare ai sensi dell'art. 23-bis, comma 6, del Regolamento Congiunto; tale richiesta deve pervenire alla Società entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui il titolare si sia avvalso della facoltà di rinuncia e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date). La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso integrale del Periodo.

Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro il terzo giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si verifica e comunque entro il giorno di mercato aperto antecedente alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.

#### **Art. 11-ter Effetti della maggiorazione del diritto di voto**

*L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto e previo accertamento da parte della Società dell'inesistenza di circostanze impeditive.*

*Ai fini dell'intervento e del voto in assemblea, la legittimazione e l'accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date).*

*La maggiorazione di voto di cui all'art. 11-bis si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.*

*La maggiorazione non si computa nel calcolo dei quorum assembleari costitutivi e deliberativi delle deliberazioni assembleari di autorizzazione ai sensi dell'art. 2364, comma 1 del Codice Civile previste negli artt. 4 e 10 del presente Statuto.*

*La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art. 2393-bis del Codice Civile, per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.*

#### **Art. 11-quater Elenco Speciale**

*La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.*

*L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.*

*L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro il giorno di mercato aperto successivo alla data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998 (record date), secondo quanto previsto dai precedenti artt. 11-bis e 11-ter.*

*La Società procede alla cancellazione dall'Elenco Speciale, oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato, anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione, dandone informazione all'intermediario nei termini e con le modalità previste dalla normativa pro tempore vigente.*

*All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci.”;*

- 2) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

*\* \* \**

**B. Proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea straordinaria per l'esame e l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale di Intek conseguenti alla cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012 - 2017" ("SFP") avvenuta a seguito del rimborso anticipato di tutti gli SFP in circolazione, come da avviso pubblicato dalla Società in data 21 febbraio 2015.

Si rende quindi necessario procedere alla eliminazione dei riferimenti alla disciplina degli SFP contenuta nello Statuto sociale, in quanto le relative clausole statutarie devono considerarsi non più vigenti.

In particolare, le modifiche riguardano gli articoli 11 e 17 dello Statuto, come da tabella di seguito riportata, nonché l'eliminazione dell'intero "TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI" con conseguente rinumerazione dei vigenti articoli 27, 28 e 29.

Modifiche degli articoli 11 e 17

| TESTO VIGENTE  | NUOVO TESTO   |
|--|---|
| <i>Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea</i>  | <i>Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea</i>   |
| <p>Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli Amministratori e comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto.</p> <p>Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella</p> | <p>Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie <del>e, limitatamente all'Assemblea di nomina degli Amministratori e comunque nei limiti meglio indicati nel successivo art. 17, ai titolari degli SFP quali definiti e disciplinati dagli artt. 26 e seguenti del presente statuto.</del></p> <p>Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.</p> <p>La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.</p> <p>La Società può designare un soggetto al quale i soci o i titolari di SFP possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> | <p>scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.</p> <p>La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.</p> <p>Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.</p> <p>La Società può designare un soggetto al quale i soci <del>e i titolari di SFP</del> possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p> |
| <p><b><i>Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti</i></b></p>   | <p><b><i>Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti</i></b></p>   |
| <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.</p> <p>I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine (iv) alla determinazione dei compensi che fosse</p>  | <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.</p> <p><del>I titolari di SFP, nel rispetto della disciplina sulla legittimazione prevista dalla vigente disciplina e dal presente statuto, hanno diritto di intervento e di voto nell'Assemblea chiamata a nominare gli Amministratori esclusivamente in relazione (i) alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà vincolante fino a sua diversa delibera, (ii) alla votazione delle liste nel rispetto e nei limiti di quanto precisato nel presente art. 17, (iii) alla eventuale sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da essi titolari di SFP, ed infine (iv) alla determinazione dei compensi che fosse</del></p>   |

|  |  |
|--|--|
| <p>sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21.</p> <p>Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.</p> <p>Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.</p> <p>Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.</p> <p>Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria <i>pro tempore</i> vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.</p> <p>Le liste dovranno essere corredate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</li> <li>2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di</li> </ol> | <p><del>sottoposta alla decisione assembleare ai sensi del successivo art. 21.</del></p> <p>Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.</p> <p>Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica. <del>Il candidato tratto da liste presentate da titolari di SFP deve necessariamente essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998.</del></p> <p>Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.</p> <p>Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.</p> <p>Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare <i>pro tempore</i> vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria <i>pro tempore</i> vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.</p> <p>Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.</p> <p>Le liste dovranno essere corredate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;</li> <li>2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di</li> </ol> |
|--|--|



|  |  |
|--|--|
| <p>collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;</p> <p>3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.</p> <p>Un Azionista o un titolare di SFP non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I titolari di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare la lista (i) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nonchè (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino una percentuale di SFP (calcolata</p> | <p>collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;</p> <p>3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonchè di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.</p> <p>Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.</p> <p>Un Azionista <del>o un titolare di SFP</del> non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. <del>I titolari di SFP possono votare soltanto per liste presentate da titolari di SFP, ed i soci possono votare soltanto per liste presentate da soci.</del> Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare la lista (i) <del>coloro che,</del> da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, <del>nonchè (ii) coloro che, da soli o insieme ad altri,</del> rappresentino una percentuale di SFP (calcolata</p> |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| <p>sul numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei Soci.</p> <p>Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.</p> <p>Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne gli ultimi due, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonchè (i) il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed inoltre (ii) il primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine</p> | <p><del>sul numero complessivo degli SFP in circolazione) pari almeno alla percentuale necessaria per la presentazione delle liste da parte dei Soci.</del></p> <p>Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.</p> <p>Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate.</p> <p>Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne <del>gli ultimi due</del> <b>l'ultimo in ordine progressivo</b>, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonchè <del>(i)</del> il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti ed <del>inoltre (ii) il primo candidato della lista presentata dai titolari di SFP che abbia ottenuto il maggior numero di voti;</del> fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.</p> <p>In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo</p> |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| <p>progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra i generi.</p> <p>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti <i>ex art. 148 TUF</i> nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e (ii) il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente</p> | <p>candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra i generi.</p> <p>Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti <i>ex art. 148 TUF</i> nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e (ii) il rispetto</p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>all'equilibrio tra generi.<br/>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e (ii) il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p> <p>Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai titolari degli SFP.</p> | <p>della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi.<br/>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:</p> <p>a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;</p> <p>b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.</p> <p>In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa <i>pro tempore</i> vigente e (ii) il rispetto della disciplina <i>pro tempore</i> vigente inerente all'equilibrio tra generi.</p> <p><del>Per la sostituzione dell'Amministratore tratto da liste presentate da titolari di SFP, invece, non troverà applicazione il regime di cooptazione previsto dall'art. 2386 del Codice Civile, e l'Assemblea, da convocarsi senza indugio, delibererà a maggioranza relativa dei voti espressi dai titolari degli SFP.</del></p> |
|---|---|

Eliminazione dell'intero "TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI" con conseguente rinumerazione dei vigenti articoli 27, 28 e 29.

Con la presente proposta di modifica:

- (i) viene eliminato l'intero "TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI" e con esso il testo attuale degli articoli 26 (Emissione), 26-bis (Apporto), 26-ter (Durata), 26-quater (Diritti patrimoniali), 26-quinquies (Diritti amministrativi), 26-sexies (Assemblea degli SFP), 26-septies (Rappresentante comune), 26-octies (Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti), 26-novies (Regime fiscale), 26-decies (Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP) e 26-

*undecies* (Varie);

- (ii) vengono rinumerati gli articoli 27, 28 e 29 che divengono rispettivamente gli articoli 26, 27 e 28 senza alcuna modifica del testo.

| TESTO VIGENTE  | NUOVO TESTO   |
|--|---|
| <p><b><i>TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI</i></b><br/> <b><i>Art. 26 Emissione</i></b></p>   | <p><del><b><i>TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI</i></b></del><br/> <del><b><i>Art. 26 Emissione</i></b></del></p>  |
| <p>La Società, in data 9 maggio 2012, ha deliberato l'emissione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5 del Codice Civile, di massimo n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria, costituenti un'unica emissione, denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017" (di seguito gli "SFP"), ciascuno del valore nominale di Euro 0,42, e quindi per un controvalore nominale massimo dell'emissione pari a Euro 107.042.928,30, con le caratteristiche specificate nel presente statuto.</p> <p>Gli SFP saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e della relativa regolamentazione di attuazione. Pertanto ogni operazione avente ad oggetto gli SFP (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonchè l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai rispettivi titolari ai sensi del presente statuto potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamento pro tempore vigenti e applicabili agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.</p> <p>Gli SFP saranno ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzati e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</p> | <p><del>La Società, in data 9 maggio 2012, ha deliberato l'emissione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5 del Codice Civile, di massimo n. 254.864.115 strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria, costituenti un'unica emissione, denominati "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017" (di seguito gli "SFP"), ciascuno del valore nominale di Euro 0,42, e quindi per un controvalore nominale massimo dell'emissione pari a Euro 107.042.928,30, con le caratteristiche specificate nel presente statuto.</del></p> <p><del>Gli SFP saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 e della relativa regolamentazione di attuazione. Pertanto ogni operazione avente ad oggetto gli SFP (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonchè l'esercizio dei diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai rispettivi titolari ai sensi del presente statuto potranno essere effettuati esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamento pro tempore vigenti e applicabili agli strumenti finanziari immessi nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.</del></p> <p><del>Gli SFP saranno ammessi alle negoziazioni sul Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato organizzati e gestito da Borsa Italiana S.p.A.</del></p> |
| <p><b><i>Art. 26-bis Apporto</i></b></p>   | <p><del><b><i>Art. 26-bis Apporto</i></b></del></p>   |
| <p>Ciascun SFP è emesso e sottoscritto a fronte dell'apporto (l'"Apporto"), a favore della Società, di n. 1 (una) azione ordinaria Intek Group S.p.A. priva di valore nominale espresso portata in adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla Società ai</p>   | <p><del>Ciascun SFP è emesso e sottoscritto a fronte dell'apporto (l'"Apporto"), a favore della Società, di n. 1 (una) azione ordinaria Intek Group S.p.A. priva di valore nominale espresso portata in adesione all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa dalla Società ai</del></p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, avente ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie proprie (l'"Offerta"). L'emissione e la sottoscrizione degli SFP avverrà alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta (la "Data di Godimento degli SFP"), nel rapporto di n. 1 (uno) SFP del valore nominale di Euro 0,42 per ogni n. 1 (una) azione ordinaria Intek Group S.p.A. portata in adesione all'Offerta e acquistata dalla Società, per un controvalore nominale massimo di Euro 107.042.928,30.</p> <p>Il valore nominale di ciascun SFP è pari ad Euro 0,42 e corrisponde al valore convenzionalmente attribuito, nell'ambito dell'Offerta, a quanto oggetto di Apporto e dunque a ciascuna azione ordinaria Intek Group S.p.A.</p> <p>Corrispondentemente, e considerato l'obbligo di rimborso del valore dell'Apporto nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 26-quater del presente statuto, a fronte dell'Apporto e della emissione degli SFP verrà iscritta nel bilancio della Società una posta di debito pari al valore complessivo degli SFP, come determinato in conformità ai principi contabili applicabili, che saranno emessi alla Data di Godimento degli SFP.</p> | <p><del>sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 58/1998, avente ad oggetto n. 254.864.115 azioni ordinarie proprie (l'"Offerta"). L'emissione e la sottoscrizione degli SFP avverrà alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta (la "Data di Godimento degli SFP"), nel rapporto di n. 1 (uno) SFP del valore nominale di Euro 0,42 per ogni n. 1 (una) azione ordinaria Intek Group S.p.A. portata in adesione all'Offerta e acquistata dalla Società, per un controvalore nominale massimo di Euro 107.042.928,30.</del></p> <p><del>Il valore nominale di ciascun SFP è pari ad Euro 0,42 e corrisponde al valore convenzionalmente attribuito, nell'ambito dell'Offerta, a quanto oggetto di Apporto e dunque a ciascuna azione ordinaria Intek Group S.p.A.</del></p> <p><del>Corrispondentemente, e considerato l'obbligo di rimborso del valore dell'Apporto nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 26 quater del presente statuto, a fronte dell'Apporto e della emissione degli SFP verrà iscritta nel bilancio della Società una posta di debito pari al valore complessivo degli SFP, come determinato in conformità ai principi contabili applicabili, che saranno emessi alla Data di Godimento degli SFP.</del></p> |
| <p><b>Art. 26-ter Durata</b></p>   | <p><b>Art. 26-ter Durata</b></p>  |
| <p>Gli SFP hanno durata di 5 anni (ovvero sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento degli SFP e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento degli SFP (la "Data di Scadenza degli SFP").</p> <p>Convenzionalmente, la "Data di Godimento degli SFP", corrisponde, ai fini dell'attribuzione ai titolari di SFP dei diritti patrimoniali, alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta Volontaria.</p>  | <p><del>Gli SFP hanno durata di 5 anni (ovvero sessanta mesi) a decorrere dalla Data di Godimento degli SFP e sino al corrispondente giorno del sessantesimo mese successivo alla Data di Godimento degli SFP (la "Data di Scadenza degli SFP").</del></p> <p><del>Convenzionalmente, la "Data di Godimento degli SFP", corrisponde, ai fini dell'attribuzione ai titolari di SFP dei diritti patrimoniali, alla data di regolamento del corrispettivo dell'Offerta Volontaria.</del></p>   |
| <p><b>Art. 26-quater Diritti patrimoniali</b></p>  | <p><b>Art. 26-quater Diritti patrimoniali</b></p>   |
| <p>Gli SFP sono fruttiferi di interessi, al tasso fisso nominale annuo dell'8% (otto per cento) (il "Tasso di Interesse Nominale") dalla Data di Godimento degli SFP (inclusa) e sino alla Data di Scadenza degli SFP (esclusa).</p> <p>Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla</p>  | <p><del>Gli SFP sono fruttiferi di interessi, al tasso fisso nominale annuo dell'8% (otto per cento) (il "Tasso di Interesse Nominale") dalla Data di Godimento degli SFP (inclusa) e sino alla Data di Scadenza degli SFP (esclusa).</del></p> <p><del>Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla</del></p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>Data di Godimento degli SFP.</p> <p>L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza degli SFP.</p> <p>L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascun SFP, pari a Euro 0,42, per il Tasso di Interesse Nominale.</p> <p>Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) - secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.</p> <p>Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario "Target", di volta in volta vigente ("Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari degli SFP o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.</p> <p>Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento degli SFP (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).</p> <p>Gli SFP saranno rimborsati alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza degli SFP.</p> <p>Qualora la Data di Scadenza degli SFP non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari degli SFP.</p> <p>Gli SFP cesseranno di essere fruttiferi dalla Data</p> | <p><del>Data di Godimento degli SFP.</del></p> <p><del>L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza degli SFP.</del></p> <p><del>L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascun SFP, pari a Euro 0,42, per il Tasso di Interesse Nominale.</del></p> <p><del>Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) - secondo la convenzione Act/Act unadjusted, come intesa nella prassi di mercato.</del></p> <p><del>Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario "Target", di volta in volta vigente ("Giorno Lavorativo"), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari degli SFP o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.</del></p> <p><del>Per "periodo di interessi" si intende il periodo compreso tra una data di pagamento interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento degli SFP (inclusa) e la prima data di pagamento interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (Following Business Day Convention - unadjusted).</del></p> <p><del>Gli SFP saranno rimborsati alla pari, e dunque al 100% del loro valore nominale, in un'unica soluzione, alla Data di Scadenza degli SFP.</del></p> <p><del>Qualora la Data di Scadenza degli SFP non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari degli SFP.</del></p> <p><del>Gli SFP cesseranno di essere fruttiferi dalla Data</del></p> |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <p>di Scadenza degli SFP.</p> <p>Il pagamento degli interessi ed il rimborso del valore nominale degli SFP avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.</p> <p>I diritti dei titolari degli SFP si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del valore nominale, decorsi dieci anni dalla data in cui gli SFP sono divenuti rimborsabili.</p> <p>Gli SFP non sono subordinati agli altri debiti chirografari presenti e futuri della Società.</p>  | <p>di Scadenza degli SFP.</p> <p><del>Il pagamento degli interessi ed il rimborso del valore nominale degli SFP avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A.</del></p> <p><del>I diritti dei titolari degli SFP si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il rimborso del valore nominale, decorsi dieci anni dalla data in cui gli SFP sono divenuti rimborsabili.</del></p> <p><del>Gli SFP non sono subordinati agli altri debiti chirografari presenti e futuri della Società.</del></p>   |
| <p><b>Art. 26-quinquies Diritti amministrativi</b></p>   | <p><b>Art. 26-quinquies Diritti amministrativi</b></p>   |
| <p>I titolari degli SFP hanno, collettivamente e sino alla Data di Scadenza degli SFP, il diritto di nominare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, del Codice Civile, un componente del Consiglio di Amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 ("Amministratore di Categoria"). La nomina avviene, come previsto dall'art. 17 del presente statuto, nel contesto dell'Assemblea degli Azionisti di nomina del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Fatti salvi i diritti di intervento e voto ai fini della nomina dell'Amministratore di Categoria, i titolari degli SFP non hanno alcun altro diritto di intervento, nè diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Società, nè ogni altro diritto amministrativo non espressamente previsto dalle disposizioni di legge o del presente statuto.</p> | <p><del>I titolari degli SFP hanno, collettivamente e sino alla Data di Scadenza degli SFP, il diritto di nominare, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 2346, comma 6, e 2351, comma 5, del Codice Civile, un componente del Consiglio di Amministrazione della Società in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D.Lgs. 58/1998 ("Amministratore di Categoria"). La nomina avviene, come previsto dall'art. 17 del presente statuto, nel contesto dell'Assemblea degli Azionisti di nomina del Consiglio di Amministrazione.</del></p> <p><del>Fatti salvi i diritti di intervento e voto ai fini della nomina dell'Amministratore di Categoria, i titolari degli SFP non hanno alcun altro diritto di intervento, nè diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della Società, nè ogni altro diritto amministrativo non espressamente previsto dalle disposizioni di legge o del presente statuto.</del></p> |
| <p><b>Art. 26-sexies Assemblea degli SFP</b></p>   | <p><b>Art. 26-sexies Assemblea degli SFP</b></p>   |
| <p>I titolari degli SFP, per l'esercizio dei propri diritti amministrativi, fatta salva la nomina dell'Amministratore di Categoria, e per la tutela dei proprio interessi si riuniscono nell'Assemblea degli SFP.</p> <p>L'Assemblea degli SFP delibera:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune di cui all'art. 26-septies del presente statuto;</li> <li>(2) sulle modifiche del presente statuto relative ai diritti amministrativi o patrimoniali degli SFP;</li> <li>(3) sulla proposta di concordato;</li> <li>(4) sulla costituzione di un fondo per le spese</li> </ol>   | <p><del>I titolari degli SFP, per l'esercizio dei propri diritti amministrativi, fatta salva la nomina dell'Amministratore di Categoria, e per la tutela dei proprio interessi si riuniscono nell'Assemblea degli SFP.</del></p> <p><del>L'Assemblea degli SFP delibera:</del></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><del>(1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune di cui all'art. 26-septies del presente statuto;</del></li> <li><del>(2) sulle modifiche del presente statuto relative ai diritti amministrativi o patrimoniali degli SFP;</del></li> <li><del>(3) sulla proposta di concordato;</del></li> <li><del>(4) sulla costituzione di un fondo per le spese</del></li> </ol>   |



|   |  |
|---|--|
| <p>necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;</p> <p>(5) sugli altri oggetti di interesse comune dei titolari degli SFP.</p> <p>Ogni SFP del valore nominale di Euro 0,42 conferisce un diritto di voto nell'assemblea degli SFP.</p> <p>Alle Assemblee degli SFP si applicano, in quanto compatibili e fermo quanto previsto nei paragrafi che seguono, le disposizioni previste per le Assemblee straordinarie degli Azionisti della Società, ivi incluse le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti in materia di legittimazione per l'intervento e il voto, nonché l'art. 11 del presente statuto, limitatamente all'esercizio dei diritti dei titolari degli SFP nelle Assemblee degli SFP.</p> <p>Resta fermo il necessario voto favorevole della maggioranza degli SFP, in qualunque convocazione per le delibere di cui sopra al punto (2).</p> <p>L'Assemblea degli SFP può essere convocata, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, anche dal rappresentante comune degli SFP, e comunque in ogni ulteriore caso previsto dalla legge.</p> <p>Le modifiche statutarie di cui sopra al punto (2) non acquisiranno efficacia sino a che non consti l'approvazione dell'Assemblea degli SFP.</p> | <p><del>necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;</del></p> <p><del>(5) sugli altri oggetti di interesse comune dei titolari degli SFP.</del></p> <p><del>Ogni SFP del valore nominale di Euro 0,42 conferisce un diritto di voto nell'assemblea degli SFP.</del></p> <p><del>Alle Assemblee degli SFP si applicano, in quanto compatibili e fermo quanto previsto nei paragrafi che seguono, le disposizioni previste per le Assemblee straordinarie degli Azionisti della Società, ivi incluse le disposizioni di legge e di regolamento pro tempore vigenti in materia di legittimazione per l'intervento e il voto, nonché l'art. 11 del presente statuto, limitatamente all'esercizio dei diritti dei titolari degli SFP nelle Assemblee degli SFP.</del></p> <p><del>Resta fermo il necessario voto favorevole della maggioranza degli SFP, in qualunque convocazione per le delibere di cui sopra al punto (2).</del></p> <p><del>L'Assemblea degli SFP può essere convocata, oltre che dal Consiglio di Amministrazione, anche dal rappresentante comune degli SFP, e comunque in ogni ulteriore caso previsto dalla legge.</del></p> <p><del>Le modifiche statutarie di cui sopra al punto (2) non acquisiranno efficacia sino a che non consti l'approvazione dell'Assemblea degli SFP.</del></p> |
| <p><b><i>Art. 26-septies Rappresentante comune</i></b></p>  | <p><del><b><i>Art. 26-septies Rappresentante comune</i></b></del></p>  |
| <p>L'Assemblea degli SFP nomina il rappresentante comune degli SFP, munito delle caratteristiche, degli obblighi e dei poteri previsti, mutatis mutandis, dagli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile e dal presente statuto.</p>   | <p><del>L'Assemblea degli SFP nomina il rappresentante comune degli SFP, munito delle caratteristiche, degli obblighi e dei poteri previsti, mutatis mutandis, dagli artt. 2417 e 2418 del Codice Civile e dal presente statuto.</del></p>   |
| <p><b><i>Art. 26-octies Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti</i></b></p>   | <p><del><b><i>Art. 26-octies Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti</i></b></del></p>   |
| <p>Resta inteso che al titolare di SFP non spetta alcun diritto di recesso in relazione a qualsivoglia delibera che possa essere assunta dalla Società, ivi incluso in relazione alle deliberazioni per effetto delle quali spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge o di statuto.</p> <p>Resta inoltre inteso che gli SFP non attribuiscono ai rispettivi titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificatamente ed espressamente previsti dalle disposizioni di legge</p>   | <p><del>Resta inteso che al titolare di SFP non spetta alcun diritto di recesso in relazione a qualsivoglia delibera che possa essere assunta dalla Società, ivi incluso in relazione alle deliberazioni per effetto delle quali spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge o di statuto.</del></p> <p><del>Resta inoltre inteso che gli SFP non attribuiscono ai rispettivi titolari alcun diritto diverso e/o ulteriore rispetto a quelli specificatamente ed espressamente previsti dalle disposizioni di legge</del></p>  |

|  |  |
|--|--|
| o del presente statuto.  | o del presente statuto.  |
| <b>Art. 26-novies Regime fiscale</b>   | <b>Art. 26-novies Regime fiscale</b>   |
| <p>Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi agli SFP sono soggetti al regime fiscale dei titoli obbligazionari emessi da società quotate. In particolare, gli interessi relativi agli SFP sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, attualmente nella misura del 20%, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239 e successive integrazioni e modificazioni. L'imposta sostitutiva non si applica qualora il percipiente sia un titolare di redditi di impresa diverso dagli imprenditori individuali; in tal caso gli interessi concorrono alla determinazione della base imponibile del reddito di impresa.</p> <p>Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, potranno beneficiare del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.</p>  | <p><del>Gli interessi, i premi e gli altri proventi relativi agli SFP sono soggetti al regime fiscale dei titoli obbligazionari emessi da società quotate. In particolare, gli interessi relativi agli SFP sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, attualmente nella misura del 20%, ai sensi del Decreto Legislativo 1° aprile 1996 n. 239 e successive integrazioni e modificazioni. L'imposta sostitutiva non si applica qualora il percipiente sia un titolare di redditi di impresa diverso dagli imprenditori individuali; in tal caso gli interessi concorrono alla determinazione della base imponibile del reddito di impresa.</del></p> <p><del>Gli investitori non residenti, qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n. 239, potranno beneficiare del regime di esenzione dall'imposta sostitutiva.</del></p>  |
| <b>Art. 26-decies Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP</b>   | <b>Art. 26-decies Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP</b>   |
| <p>La Società si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, degli SFP mediante avviso pubblicato ai sensi dell'art. 26-undecies almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della data del rimborso anticipato, che potrà avvenire a decorrere dalla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento degli SFP. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, gli SFP saranno rimborsati alla pari. Dalla data di rimborso anticipato gli SFP cesseranno di essere fruttiferi.</p> <p>La Società può in ogni momento acquistare gli SFP al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di SFP a parità di condizioni. Gli SFP possono essere, a scelta della Società, mantenuti, rivenduti oppure cancellati. Finchè gli SFP restano in proprietà della Società, troverà applicazione, mutatis mutandis, la disciplina delle azioni proprie di cui all'art. 2357-ter, comma 2, del Codice Civile.</p> | <p><del>La Società si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato, anche parziale, degli SFP mediante avviso pubblicato ai sensi dell'art. 26-undecies almeno 20 (venti) Giorni Lavorativi prima della data del rimborso anticipato, che potrà avvenire a decorrere dalla scadenza del primo anno dalla Data di Godimento degli SFP. In caso di esercizio della facoltà di rimborso anticipato, gli SFP saranno rimborsati alla pari. Dalla data di rimborso anticipato gli SFP cesseranno di essere fruttiferi.</del></p> <p><del>La Società può in ogni momento acquistare gli SFP al prezzo di mercato o altrimenti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di SFP a parità di condizioni. Gli SFP possono essere, a scelta della Società, mantenuti, rivenduti oppure cancellati. Finchè gli SFP restano in proprietà della Società, troverà applicazione, mutatis mutandis, la disciplina delle azioni proprie di cui all'art. 2357 ter, comma 2, del Codice Civile.</del></p> |
| <b>Art. 26-undecies Varie</b>  | <b>Art. 26-undecies Varie</b>  |
| Tutte le comunicazioni della Società ai titolari degli SFP saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito web della Società e, ove   | Tutte le comunicazioni della Società ai titolari degli SFP saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito web della Società e, ove   |

|  |  |
|--|--|
| richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale. Le comunicazioni saranno altresì effettuate secondo le modalità proprie del mercato di riferimento.  | <del>richiesto dalla normativa pro tempore applicabile, su un quotidiano a diffusione nazionale. Le comunicazioni saranno altresì effettuate secondo le modalità proprie del mercato di riferimento.</del>   |
| <b>TITOLO VII</b><br><b>Art. 27 Diritti dei Rappresentanti Comuni</b>  | <b>TITOLO VII</b><br><b>Art. <del>27</del> 26 Diritti dei Rappresentanti Comuni</b>  |
| Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.                                       | Il Consiglio di Amministrazione, a mezzo di comunicazioni scritte e/o di apposite riunioni con gli Amministratori da tenersi presso gli uffici della società, dovrà informare adeguatamente i Rappresentanti Comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di altri strumenti finanziari non partecipativi sulle operazioni societarie che possano influenzare l'andamento delle quotazioni delle diverse categorie di azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari emessi.                                       |
| <b>TITOLO VIII</b><br><b>Art. 28 Durata della Società</b>  | <b>TITOLO VIII</b><br><b>Art. <del>28</del> 27 Durata della Società</b>  |
| La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea.<br>La deliberazione di proroga non è causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.  | La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'assemblea.<br>La deliberazione di proroga non è causa di recesso del socio ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.  |
| <b>TITOLO IX</b><br><b>Art. 29 Liquidazione della Società</b>  | <b>TITOLO IX</b><br><b>Art. <del>29</del> 28 Liquidazione della Società</b>  |
| La liquidazione della Società è fatta a norma di legge.<br>Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente. | La liquidazione della Società è fatta a norma di legge.<br>Allo scioglimento della Società, le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale fino a concorrenza di € 1,001 (unovirgolazerozerouno) per azione. Nel caso di raggruppamenti o frazionamenti azionari (come anche nel caso di operazioni sul capitale, ove sia necessario al fine di non alterare i diritti degli Azionisti di Risparmio rispetto alla situazione in cui le azioni avessero valore nominale), tale importo fisso per azione sarà modificato in modo conseguente. |

Le proposte di modifica oggetto della presente Relazione non determinano il sorgere del diritto di recesso ai sensi di legge.

\* \* \*

Premesso quanto sopra si sottopone all'approvazione dell'Assemblea la seguente proposta:

*“L'Assemblea Straordinaria di Intek Group S.p.A., vista e approvata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

***delibera***

1) *di modificare gli Articoli 11 e 17 dello Statuto sociale nel testo di seguito riportato:*

Articolo 11 nuovo testo

***“Art. 11 Intervento e rappresentanza in Assemblea***

*Il diritto di voto spetta, alle condizioni di seguito indicate, ai titolari di azioni ordinarie.*

*Possono intervenire alla Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione da parte degli intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e pervenuta alla Società nei termini di legge.*

*Ogni azione dà diritto ad un voto.*

*Il voto può essere esercitato anche per corrispondenza nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione e nella scheda di voto per corrispondenza predisposta e resa disponibile in conformità alla normativa vigente.*

*La scheda di voto per corrispondenza, unitamente a copia della comunicazione prevista dalla normativa vigente al fine della partecipazione alla Assemblea, dovrà pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea di prima convocazione all'indirizzo indicato nell'avviso di convocazione.*

*Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da un mandatario, nel rispetto delle disposizioni applicabili.*

*La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate di volta in volta nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito web della Società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso medesimo.*

*La Società può designare un soggetto al quale i soci possono conferire una delega per la rappresentanza in Assemblea ai sensi dell'articolo 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998, dandone notizia nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.”*

Articolo 17 nuovo testo

***“Art. 17 Nomina e composizione del Consiglio di Amministrazione, durata in carica dei suoi componenti***

*Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici Amministratori nominati dall'Assemblea.*

*Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere rieletti.*

*Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti Amministratori indipendenti nel numero minimo e con i requisiti previsti per legge. L'Amministratore indipendente che, successivamente alla*

*nomina, perda i requisiti di indipendenza, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.*

*Se viene a mancare la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio si intenderà decaduto dalla carica e dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.*

*Alla nomina del Consiglio di Amministrazione si procede come segue.*

*Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea, nel rispetto della disciplina di tempo in tempo vigente inerente all'equilibrio tra i generi, sulla base di liste presentate nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente nonché delle disposizioni del presente statuto, nelle quali i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di legge e regolamentare nonché statutaria pro tempore vigente, devono essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.*

*Le liste devono essere depositate presso la sede sociale e pubblicate in conformità con la normativa vigente.*

*Le liste dovranno essere corredate:*

*1. delle informazioni relative all'identità dei titolari di diritti di voto che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;*

*2. di una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle disposizioni applicabili;*

*3. di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per le rispettive cariche, con indicazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998.*

*Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati.*

*Un Azionista non può presentare nè votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli appartenenti al medesimo gruppo e coloro che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.*

*Hanno diritto di presentare la lista coloro che, da soli o insieme ad altri, rappresentino la quota di partecipazione al capitale sociale - espresso in azioni ordinarie che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione - in misura pari alla percentuale più elevata individuata nel rispetto delle disposizioni in materia emanate da CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.*

*Nell'avviso di convocazione della Assemblea dovrà essere indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste.*

*Le liste per le quali non sono osservate le predette prescrizioni, sono considerate come non presentate. Risulteranno nominati Amministratori i candidati, tranne l'ultimo in ordine progressivo, della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza"), nonché il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultante prima per numero di voti; fermo restando che, ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere, non si tiene*

*conto delle liste presentate da soci che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà della percentuale richiesta per la presentazione delle liste, come sopra indicato.*

*In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti Amministratori i candidati della lista che sia stata presentata dagli aventi diritto in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista ovvero, in subordine, dal maggior numero dei medesimi.*

*Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, D.Lgs. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti previsti, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra i generi.*

*Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella Lista di Maggioranza sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.*

*Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui gli Amministratori non siano nominati, per qualsiasi ragione, ai sensi del procedimento sopra previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti ex art. 148 TUF nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.*

*Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori tratti da liste presentate da soci si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato:*

*a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'Amministratore cessato e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso criterio;*

*b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così come successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista.*

*In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presenza di Amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto*

dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.”;

- 2) *di eliminare il TITOLO VI-BIS STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI” e con esso il testo attuale dei seguenti articoli: Art. 26 Emissione, Art. 26-bis Apporto, Art. 26-ter Durata, Art. 26-quater Diritti patrimoniali, Art. 26-quinquies Diritti amministrativi, Art. 26-sexies Assemblea degli SFP, Art. 26-septies Rappresentante comune, Art. 26-octies Mancanza di diritti di recesso o di altri diritti, Art. 26-novies Regime fiscale, Art. 26-decies Rimborso anticipato e riacquisto degli SFP e Art. 26-undecies Varie;*
- 3) *di rinumerare gli articoli 27, 28 e 29 che divengono rispettivamente gli articoli 26, 27 e 28 dello Statuto sociale, senza alcuna variazione del testo;*
- 4) *di conferire mandato ai legali rappresentanti pro tempore per provvedere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti Autorità, anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.”*

\* \* \*

Milano, 27 aprile 2015

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Vincenzo Manes)